

# ISTANZA E ATTO DI ASSENSO ALL'ESPATRIO DI MINORE

(DA UTILIZZARE SOLO NEL CASO IN CUI IL GENITORE  
SIA IMPOSSIBILITATO A RECARSÌ PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE)

All'Ufficio Anagrafe  
del Comune di  
BREMBATE DI SOPRA

Il/la sottoscritto/a

cognome \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il |\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|

residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in Via \_\_\_\_\_

in qualità di padre/madre del minore

cognome \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il |\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|

Recapito telefonico \_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_

## CHIEDE

il rilascio della carta d'identità del figlio sopra generalizzato e, a tal fine, CONCEDE il proprio assenso all'espatrio.

## DICHIARA

inoltre, sotto la propria responsabilità, che lo/la stesso/a non si trova in alcuna delle condizioni ostantive al rilascio del passaporto di cui all'art. 3 lettera b), d), e), g), della legge 21 novembre 1967, n.1185 (1).

Allega fotocopia di un documento d'identità valido.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

---

(1) L'art.3 della Legge 21.11.1967 n.1185 prescrive che "Non possono ottenere il passaporto":

a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare;

b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica;

c) (lettera abrogata dall'art.215 del D.Lgs.vo 28.07.1989 n.27);

d) coloro che debbano espriare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto; e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423

e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423

f) (lettera abrogata dall'art.215 del D.Lgs.vo 28.07.1989 n.27);

g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.